



CITTÀ DI VIAREGGIO

# Regolamento Tassa rifiuti TA.RI.

Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio  
di gestione dei rifiuti

**Approvato con delibera di C.C. n. 17 del 30.03.2020**

# **INDICE**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

## **TITOLO II - PRESUPPOSTI**

Articolo 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 4 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 5 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Articolo 6 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

## **TITOLO III - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO**

Articolo 7 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 8 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 9 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 10 - CLASSIFICAZIONI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 11 - SCUOLE STATALI

Articolo 12 - TRIBUTO GIORNALIERO

## **TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

Articolo 13 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 14 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE O  
CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE

Articolo 15 - RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 16 - AGEVOLAZIONI

## **TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

Articolo 17 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

Articolo 18 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Articolo 19 - RISCOSSIONE

Articolo 20 - ACCERTAMENTO

Articolo 21 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 22 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 23 - RIMBORSI

Articolo 24 - CONTENZIOSO

## **TITOLO VI - RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Articolo 25 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa rifiuti cd. "TA.RI." diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1, commi dal 641 al 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

### **Articolo 2**

#### **GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.
2. Le Norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.

## TITOLO II – PRESUPPOSTI

### Articolo 3

#### PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi e specchi acquei in concessione;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione che risultano iscritte nei registri catastali nelle categorie da A1 a A7;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Per entrambi i tipi di utenze (domestiche e non domestiche) l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
6. La T.A.R.I. è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

### Articolo 4

#### ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, tipo:
  - a) le unità immobiliari sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, gas, elettricità). Tale situazione dovrà essere dichiarata annualmente entro il 28 febbraio a mezzo apposita certificazione predisposta dall'ufficio;
  - b) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
  - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - e) le unità immobiliari per le quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che va dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori. Nel caso in cui il soggetto interessato abbia

stabilito la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di ristrutturazione, la sospensione è riconosciuta a condizione che lo stesso abbia assolto al pagamento dell'IMU che si rende dovuta nel caso delle fattispecie sopra indicate. Il soggetto è inoltre obbligato a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato. L'esclusione spetta dal giorno in cui viene presentata la dichiarazione o comunque dal giorno in cui sia riscontrabile, con data certa, che per le unità immobiliari sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia;

- f) le unità immobiliari in stato di inagibilità intesa come degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma necessitante invece di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'art. 31 c.1 lettera c) d) e) della legge 457/1978. L'inagibilità può essere accertata:

1. mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario
2. da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 04.01.1968, n. 15;
3. mediante perizia tecnica asseverata da parte di tecnico incaricato.

Il comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi di quanto indicato al precedente n. 2, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati. L'esclusione dalla Tari spetta dal giorno in cui viene presentata apposita dichiarazione all'Ufficio tributi o comunque dal giorno in cui sia riscontrabile, con data certa, l'esistenza del diritto alla esclusione mediante atti pubblici e della pubblica autorità che attestino l'esistenza delle condizioni previste per gli anni in cui si richiede l'esclusione.

- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, la viabilità interna ai complessi commerciali o produttivi visibilmente delimitata per obblighi inerenti la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- i) i magazzini utilizzati dall'attività peschiera per il solo ricovero attrezzi;
- j) solai o sottotetti, non utilizzati ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- k) parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Articolo 5**

### **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di

ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento;
  - b) gli stabili destinati ad uso esclusivamente agricolo, come i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, ricovero del bestiame, ricovero esclusivo di attrezzi;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati nel regolamento comunale di gestione del servizio per il conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	% DI ABBATTIMENTO
Falegnamerie	8%
Autocarrozzerie	16%
Autofficine per riparazioni veicoli	16%
Gommisti	16%
Autofficine di elettrauto	16%
Distributori di carburante	16%
Lavanderie	4%
Verniciatura	16%
Galvanotecnici	16%
Fonderie	16%
Cantieri navali	16%
Rimessaggio imbarcazioni con attività di manutenzione	8%
Laboratori analisi mediche	5%
Ambulatori dentistici, radiologici ed odontotecnici	9%
Laboratori fotografici ed eliografici	4%
Pescherie	9%
Pollerie	4%
Macellerie	4%
Carristi del carnevale	16%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

A richiesta dell'ufficio gli interessati dovranno comunicare i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso ditte a ciò abilitate.

6. Sono escluse dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive che soddisfino complessivamente i seguenti requisiti:

- 1) requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali;
- 2) requisito della funzionalità: il magazzino o l'area devono essere asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali;
- 3) requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano totalmente ed esclusivamente connesse con l'attività di produzione dei rifiuti speciali. Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani o assimilati.

7. Anche nel caso di riconoscimento dell'esclusione, allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani o assimilati per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio, ma restano escluse (quindi tassabili) le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo da parte del contribuente.

8. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 6 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge (ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti).

9. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## **Articolo 6**

### **SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147, che prevedono di addvenire alla determinazione della superficie assoggettabile a T.A.R.I. in misura pari all'ottanta per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a mq 20 per colonnina di erogazione.
4. Per gli specchi acquei la tariffa viene commisurata allo specchio acqueo dato in concessione, escludendo gli spazi di manovra e/o le vie d'accesso all'ormeggio. Nel caso in cui la concessione sia relativa soltanto a colonnine, gavitelli o catenarie, utilizzate da unità nautiche autorizzate ad ormeggiare nel porto di Viareggio sia presso banchine prive di servizi, sia presso banchine dotate di colonnine per l'erogazione di energia elettrica ed acqua potabile in concessione demaniale marittima a terzi, la tariffa è dovuta in ragione della lunghezza delle unità navali che potenzialmente potrebbero esservi ormeggiate in rapporto allo specchio acqueo virtuale.

## **TITOLO III – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO**

### **Articolo 7**

#### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività di cui alle tabelle All. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista comma 658 della l. 147/2013, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura 15%. Tale riduzione si applica alle utenze domestiche, situate nelle zone dove viene effettuato il servizio generalizzato di raccolta differenziata "porta a porta" ed è subordinata all'utilizzazione degli appositi strumenti concessi in comodato dall'ente gestore. Nelle zone della città in cui il servizio viene istituito dopo l'approvazione della delibera tariffaria, la riduzione verrà applicata a partire dall'anno successivo.

### **Articolo 8**

#### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione.
2. Ferma restando la validità degli eventuali atti notificati ai sensi di legge e divenuti definitivi, la dichiarazione di cessazione presentata in ritardo (oltre il termine di legge) produce presunzione di cessazione dalla data di presentazione, salvo diversa dimostrazione da parte dell'utente a mezzo idonea documentazione o salvo il caso in cui la tassa sia stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione.
3. Le variazioni di categoria (es. modifica dell'attività esercitata) o di superficie (es. modifica catastale a seguito di ampliamenti) che comportino un aumento della tariffa annua producono effetti dal giorno di effettiva variazione, desumibile da pubblici registri.  
Le variazioni di categoria (es. modifica dell'attività esercitata) o di superficie (minore superficie tassabile) che comportino una diminuzione della tariffa annua producono effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di riferimento della dichiarazione.

### **Articolo 9**

#### **OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai soggetti residenti nel comune, la tariffa si applica in base ai componenti del nucleo familiare risultante all'anagrafe.
2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Nel caso in cui un componente della famiglia trasferisca la propria residenza anagrafica in una nuova utenza sita nel comune, a seguito di contratto



- di acquisto o di locazione, il numero dei componenti della famiglia di provenienza verrà conguagliato.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
  4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente. In mancanza, il numero degli occupanti sarà determinato d'ufficio in ragione di un componente per i primi 25 metri quadrati di superficie o frazione ed aggiungendo un componente ogni ulteriori 15 metri quadrati. L'eventuale superficie eccedente l'ultimo scaglione di 15 metri quadrati è arrotondata per difetto allo scaglione inferiore, se essa non supera gli 8 metri quadrati, ovvero per eccesso allo scaglione superiore, se supera quest'ultima misura. La documentazione presentata dall'utente in merito ai reali occupanti avrà efficacia dalla data di presentazione. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
  5. Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 47/2014 convertito in legge 80/2014 *“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.”* Tale riduzione è subordinata ad apposita richiesta dell'interessato che dovrà autocertificare il suo *status* e non è cumulabile con le riduzioni/agevolazioni previste dal presente Regolamento, in quanto risulta la più favorevole al contribuente.
  6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non considerati pertinenze dell'abitazione principale si considerano utenze non domestiche. Alle eventuali pertinenze verrà applicata la stessa tariffa dell'abitazione principale.
  7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
  8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

## **Articolo 10**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato “A”.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato “A” viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Per gli stabilimenti balneari in deroga a quanto previsto dal precedente comma 4), essendo locali ed aree dove si svolgono due o più attività aventi una diversa attitudine alla produzione dei rifiuti, si applicano le specifiche tariffe previste per ciascuna attività;

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## **Articolo 11**

### **SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

## **Articolo 12**

### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 70%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23 (recupero), 24 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 25 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 22
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

## **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

### **Articolo 13**

#### **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 180 giorni nell'anno solare: riduzione del 5%
  - b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 5%;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. L'interessato dovrà, nella dichiarazione, autocertificare che l'abitazione è utilizzata esclusivamente dal proprietario o conduttore per un periodo non superiore ai sei mesi (180 gg) e non è concessa in locazione o in comodato.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici del materiale prodotto ai fini dell'utilizzo in sito o presso terreni in uso al soggetto si applica una riduzione del 20%, sulla parte variabile della tariffa. Il gestore del servizio rifiuti comunica annualmente all'ufficio i contribuenti che hanno diritto a tale riduzione. La riduzione decorre dalla data di consegna degli appositi strumenti per il compostaggio desumibile dalla relazione annuale da parte del gestore del servizio rifiuti.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **Articolo 14**

#### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

##### **NON STABILMENTE ATTIVE O CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 33%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni e alle relative aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 21.
4. Per le seguenti utenze non domestiche la superficie utile ai fini dell'applicazione della tariffa è determinata sottraendo le percentuali a fianco indicate:
  - a) Superfici scoperte dei chioschi delle pinete di levante e ponente 20%
  - b) Tribune degli impianti sportivi 60%
  - c) Parcheggi 55%
  - d) Aree portuali 50%
  - e) Aree cimiteriali 70%
  - f) Superfici scoperte dei campeggi 40%

### **Articolo 15**

#### **RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, relativamente alla quota variabile, a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti

di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Per le utenze non domestiche che, con appositi impianti interni all'azienda, provvedono al riutilizzo di scarti di produzione nello stesso ciclo produttivo, riducendo di fatto la produzione dei rifiuti assimilati agli urbani, è prevista una riduzione fino ad un massimo del 50% della quota variabile della tariffa, dietro presentazione di idonea documentazione da parte dell'interessato che sarà opportunamente valutata.
4. Analoga riduzione è prevista per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti assimilati agli urbani tramite soggetti abilitati oppure avvalendosi del gestore del servizio pubblico previa apposita convenzione e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. Tale riduzione viene riconosciuta soltanto se i rifiuti destinati al recupero sono depositati su un'area soggetta a tassazione.

La misura di tali riduzioni verrà calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero secondo le percentuali di seguito indicate:

% di rifiuti avviati al riciclo	% di riduzione
fino al 10% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	nessuna riduzione
dal 10,01% al 30% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	20%
dal 30,01% al 50% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	30%
dal 50,01% al 70% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	40%
oltre il 70,01% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	50%

La riduzione di cui sopra è riconosciuta proporzionalmente al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani o assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione annua stimata in base ai coefficienti medi di potenziale produzione per ogni categoria di attività, deducibili dalla Tabella 4a dell'allegato 1 del D.P.R n. 158/99.

Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari, avviati al recupero.

5. Al fine dell'applicazione della riduzione, gli interessati sono tenuti a produrre entro il 28 febbraio di ciascun anno (termine ultimo per poter beneficiare della riduzione) una autocertificazione con allegato il Modulo unico di denuncia attestante la quantità totale di rifiuti assimilati prodotti avviati al recupero/riutilizzati nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto destinatario al quale tali rifiuti sono stati conferiti. Le riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
6. Alle utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici del materiale prodotto ai fini dell'utilizzo in sito o presso terreni in uso al soggetto, si applica una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa. Il gestore del servizio rifiuti comunica annualmente all'ufficio i contribuenti che hanno diritto a tale riduzione. La riduzione decorre dalla data di consegna degli appositi strumenti per il compostaggio desumibile dalla relazione annuale da parte del gestore del servizio rifiuti.

## **Articolo 16 AGEVOLAZIONI**

1. Il Comune può determinare forme di esenzioni ed agevolazioni tariffarie a favore di talune categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale. In tal caso la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale.

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Articolo 17**

#### **OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni e/o riduzioni;
  - c) la sussistenza delle condizioni per ottenere esenzioni;
  - d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni e/o riduzioni
  - e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di esenzioni.I soggetti passivi residenti non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Articolo 18**

#### **CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati sul sito internet del Comune di Viareggio.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
4. Il comune, nei casi in cui sia in possesso di dati certi e incontrovertibili della detenzione/occupazione/conduzione dei fabbricati ed aree soggette a tassazione (quali ad esempio dichiarazione IMU, richiesta allaccio a servizi di rete, cessazione da parte del precedente utilizzatore ecc.), può iscrivere direttamente il soggetto inviandone comunicazione allo stesso. L'iscrizione terrà conto dei dati in possesso dell'ufficio e di quelli messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio.

### **Articolo 19**

#### **RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.
2. Il Comune stabilisce annualmente, con delibera di C.C., il numero e le scadenze di pagamento del tributo. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione.

3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato mediante le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato a mezzo raccomandata A.R.:
  - entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto, avviso bonario senza ulteriore aggravio di interessi e spese;
  - in alternativa, oltre il termine di cui sopra si procederà all'emissione di sollecito di pagamento con addebito di interessi e di spese di notifica.

Qualora il contribuente non dia seguito a una delle richieste sopra citate si procederà alla notifica di Avviso di accertamento con contestuale irrogazione della sanzione prevista *ex lege*.

## **Articolo 20**

### **ACCERTAMENTO**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

## **Articolo 21**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 792 della legge 160/2019 le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo, sono riscosse coattivamente mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

## **Articolo 22**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 4 c. 1 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 15 c.2 del Regolamento generale delle entrate. Tali interessi sono calcolati con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

### **Articolo 23**

#### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate saranno riconosciuti gli interessi al tasso legale, aumentato della percentuale prevista dal Regolamento generale delle entrate, con decorrenza dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Non si procede a rimborso per somme inferiori a dodici euro per anno di imposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 c. 168 della legge 27.12.2006 n. 296.

### **Articolo 24**

#### **CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

## TITOLO VI – RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### Articolo 25

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



## **ALLEGATO "A"**

### Categorie di utenze non domestiche (D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158)

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

*\*\*\* Tabella per Comuni con più di 5.000 abitanti: \*\*\**

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi e teatri
03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club